

IL PARLAMENTO



Palazzo di Montecitorio, sede della Camera dei deputati, ma anche dell'intero Parlamento in seduta comune nei casi previsti dalla Costituzione (es. con la partecipazione dei rappresentanti delle regioni, per l'elezione del presidente della Repubblica), e presieduta dal presidente della Camera (Art. 55 e 63)

I poteri dello Stato nello Stato di diritto



PARTE SECONDA.

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

Titolo I: Il Parlamento

Titolo II: Il Presidente della Repubblica

Titolo III: Il Governo

Titolo IV: La Magistratura

Titolo V: Le Regioni, le Province, i Comuni

Titolo VI: Le garanzie costituzionali

TITOLO I: IL PARLAMENTO. SEZ. I: LE CAMERE (ART. 55-69)

Composizione e durata in carica

Il Parlamento è titolare della **funzione legislativa** e rappresenta al massimo grado la **sovranità popolare**.

Struttura **bicamerale**:

- **Camera dei deputati** con sede a Montecitorio è composta di 630 membri.
- **Senato della Repubblica** con sede a Palazzo Madama è composto di 315 membri elettivi e 5 senatori a vita.
- **La legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1** *“Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”* è stata pubblicata nella **Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020**. e prevede la riduzione del numero dei parlamentari, da **630 a 400 deputati** e da **315 a 200 senatori elettivi**.
- La **durata in carica** è normalmente di **5 anni**, pari alla durata della **legislatura**

Il bicameralismo perfetto


Camera e Senato hanno **uguali poteri** per garantire maggiore ponderatezza delle scelte parlamentari.

Predominante è la soluzione del **bicameralismo imperfetto** (le due Camere hanno poteri diversi: Camera bassa espressione degli interessi nazionali e ha poteri più ampi; Camera alta espressione delle realtà territoriali e ha poteri più ristretti).

TITOLO I: IL PARLAMENTO. SEZ. I: LE CAMERE (ART. 55-69)

Organizzazione interna:

- **Regolamento interno** (corrisponde ad una disposizione costituzionale e risale al 1971 con successive integrazioni e modifiche)
- **Presidente** (assicura il buon andamento dei suoi lavori, facendo osservare il Regolamento, dà la parola, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il risultato del voto e ne annunzia il risultato)
- **Gruppi parlamentari** a seconda del partito di appartenenza (ma ogni deputato è titolare di una **soggettività originale** in quanto giuridicamente separato anche se collegato politicamente al partito di riferimento).
- **Commissioni permanenti**, competenti in determinate materie (**14** secondo quanto stabilisce il Regolamento interno) che definiscono i confini entro i quali esercita i suoi poteri, tra cui: I Affari costituzionali, II Giustizia, III Affari esteri ... e VII Cultura, scienza e istruzione



Gruppi parlamentari alla Camera nel 2021

- **Commissioni speciali**, istituite su questioni specifiche
- **Giunte** con funzioni consultive e di controllo (per es. la Giunta per le elezioni verifica che gli eletti abbiano i requisiti richiesti dalla legge).

TITOLO I: IL PARLAMENTO. SEZ. I: LE CAMERE (ART. 55-69)

I caratteri della carica parlamentare

Ogni **Parlamentare rappresenta la Nazione** ed esercita la sua funzione **senza vincolo di mandato**. I parlamentari sono liberi da vincoli sia rispetto ai loro elettori, sia rispetto al loro partito.

Per diventare parlamentari bisogna essere **candidabili e eleggibili**.

Incandidabile chi si è macchiato di gravi reati. Ineleggibile chi ricopre cariche tali da poterne ricavare un ingiusto vantaggio.

La carica di Parlamentare è incompatibile con altre cariche stabilite dalla legge (es. Presidente regionale)

Le immunità parlamentari

La Costituzione attribuisce ai Parlamentari alcune immunità:

- **l'insindacabilità** per le opinioni espresse e i voti dati
- **l'inviolabilità o immunità penale** riguardo a reati commessi come privati cittadini. Per procedere nei loro confronti la Magistratura deve ottenere **l'autorizzazione a procedere**.

TITOLO I: IL PARLAMENTO. SEZ. I: LE CAMERE (ART. 55-69)

Come delibera il Parlamento?

A maggioranza ma a seconda della gravità della materia trattata:


- a **maggioranza semplice** nella maggior parte dei casi (metà più uno dei presenti in aula)
- a **maggioranza assoluta** (metà più uno dei componenti dell'Assemblea).
- a **maggioranza qualificata** imposta dalla Costituzione per i casi più delicati e importanti, in cui è necessario il consenso più ampio possibile. Per es. per eleggere il Presidente della Repubblica nei primi tre scrutini è richiesto il voto favorevole dei 2/3 del Parlamento.

Scrutinio segreto e franchi tiratori

La maggior parte delle deliberazioni avvengono a **scrutinio palese**.

Lo **scrutinio segreto**, in cui i votanti, possono mantenere il voto nascosto è riservato a ipotesi circoscritte, perché favorisce sia la **scarsa trasparenza** sia il fenomeno dei **franchi tiratori**.

Come nascono le leggi? Le leggi ordinarie



TITOLO I: IL PARLAMENTO. SEZ. I: LE CAMERE (ART. 55-69)

Le leggi costituzionali e la revisione della Costituzione

Per modificare la nostra Costituzione (c.d. rigida) occorre una legge approvata con procedura aggravata

- due approvazioni da parte di ciascuna Camera con un intervallo di almeno 3 mesi tra la prima e la seconda votazione.
- Se in seconda votazione ottiene una maggioranza di almeno 2/3 in entrambe le Camere, può essere promulgata e pubblicata.
- Se in seconda votazione ottiene solo la maggioranza assoluta può essere sottoposta a referendum popolare prima della promulgazione (il referendum può essere chiesto da 500.000 elettori o dal 20% dei membri di ciascuna Camera o da 5 Consigli regionali).
- **La forma repubblicana e i Principi fondamentali non possono essere modificati.**

Il referendum abrogativo

Il referendum è un istituto di **democrazia diretta**. Il referendum abrogativo può essere chiesto da 500.000 elettori o da 5 Consigli regionali per abrogare in toto o parzialmente una legge

Il referendum abrogativo è soggetto ad un **doppio quorum**: è valido se si presenta a votare più della metà degli elettori e se la maggioranza si esprime a favore dell'abrogazione.

Le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto e di ratifica dei trattati internazionali non possono essere soggette a referendum abrogativo.

La Corte Costituzionale vigila sulla correttezza del quesito.